

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MONETI e BARACCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1962

Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

ONOREVOLI SENATORI. — Il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, ha stabilito che possono essere assunti nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica gli insegnanti forniti di idoneità o di abilitazione, purchè nell'ultimo biennio scolastico abbiano insegnato almeno un anno in scuole statali o pareggiate con qualifica non inferiore a « valente ».

Il beneficio è particolarmente notevole per gli idonei e per coloro che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame in un concorso a cattedre, o in un esame di Stato indetto prima che si instaurasse, col 28 ottobre 1957, la nuova disciplina sulle abilitazioni all'insegnamento: essi infatti ottengono l'assunzione senza alcuna ulteriore prova di esame, sulla base di graduatorie di merito compilate tenendo conto solo, fondamentalmente, del voto di idoneità o di abilitazione, e, in alcuni casi, degli anni di servizio prestati nella scuola.

In sostanza il beneficio si attua attraverso una particolare procedura amministrativa che prende in considerazione esclusivamente le condizioni possedute dai candidati all'atto della presentazione delle domande di assunzione in ruolo, cioè all'inizio dell'anno scolastico 1961-62. È da aggiungere che le

cattedre e i posti da conferire vengono determinati, ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22 — settimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo le disponibilità esistenti all'inizio dello stesso anno scolastico 1961-62.

Poichè la legge ha condizionato le assunzioni in ruolo a requisiti che da tutti gli aspiranti dovevano essere posseduti nello stesso momento, appare anche equo determinare una data di decorrenza unica per le nomine di coloro che potranno usufruire del beneficio nella prima attuazione della legge stessa.

Diversamente verrebbero a crearsi disparità di trattamento, nell'ambito della vasta categoria interessata, in relazione ai tempi necessariamente diversi di compilazione e di approvazione delle graduatorie per le numerose classi di concorso a cattedre previste dall'ordinamento in vigore.

Con l'unito disegno di legge la decorrenza giuridica delle assunzioni viene fissata al 1° ottobre 1962, all'inizio, cioè, dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni soggettive riguardanti i candidati, e le condizioni obiettive riguardanti la determinazione delle cattedre da conferire.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.